



Comune di Pentone

(Provincia di Catanzaro)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 17/05/2023

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitré, addì diciassette, del mese di maggio, alle ore 18:05, nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione Ordinaria seduta Pubblica il Consiglio Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nominativo	Carica politica	Presente	Assente
MARULLO GIOVANNI	Presidente	Si	
D'AGOSTINO DOMENICO	Vice Presidente	Si	
PULLANO ANNA	Consigliere	Si	
MARINO VINCENZO	Consigliere	Si	
LOBELLO DOMENICO	Consigliere	Si	
PARROTTA NICOLA	Consigliere	Si	
PUGLIESE LUCIA	Consigliere	Si	
MERANTE MICHELE	Consigliere	Si	
GRECO ANDREA	Consigliere		Si
GIGLIOTTI ELIO	Consigliere	Si	
MARINO VINCENZO	Consigliere	Si	

Presenti n: 10 Assenti n: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Elvira Tocci

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza: Giovanni Marullo nella qualità di Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto il Sindaco. Interviene il capogruppo di minoranza Merante il quale afferma che gli aumenti della tariffa non derivano dal Piano triennale (PEF), ma dal mancato raggiungimento degli obiettivi che quest'Amministrazione si era posta ossia il raggiungimento del 65% nella raccolta differenziata. Egli lamenta, inoltre, che i pagamenti nei confronti delle imprese continuano a mantenere dei ritardi; si ravvisano ritardi della Ditta che gestisce i rifiuti nei confronti del proprio personale, si ribadiscono le sopra citate forti criticità nella raccolta differenziata che non ha raggiunto la percentuale prefissata e si prende atto della chiusura dell'isola ecologica che aggrava il quadro generale già compromesso. Il Sindaco replica precisando che il 65% della raccolta differenziata è stato raggiunto nel 2020 sotto la propria Amministrazione, mentre il Cons. Michele Merante controbatte che nel 2019, quando lui Amministrava Pentone, i parametri erano migliori rispetto a quelli attuali. Il Sindaco tiene, inoltre, a precisare che attualmente la raccolta differenziata è al 62%, ma che lo scopo è ovviamente quello di ambire a migliorare la percentuale di raccolta differenziata attualmente raggiunta. Il Sindaco evidenzia, altresì, che per due anni si è dovuto provvedere a smaltire gli ingombranti depositati in locali comunali che risalivano al periodo dell'altra amministrazione.

Egli afferma, inoltre, che dal 2020 la Regione Calabria richiede pagamenti e condizioni sempre più stringenti a cui in qualche modo bisogna pur far fronte. Il capogruppo di minoranza fa notare che la raccolta differenziata dei rifiuti è stata iniziata dalla propria Amministrazione. Il Sindaco controreplica affermando che si è dovuto rateizzare la somma di circa € 350.000,00 di arretrati per il servizio di raccolta rifiuti ereditati dal passato. Interviene il Consigliere di minoranza Gigliotti il quale informa il civico consesso di aver constatato che i dipendenti della Ditta che gestisce la raccolta delle spazzatura si sentono pressati sul lavoro e maltrattati nei pagamenti. Pertanto, egli suggerisce di porre la debita attenzione su tale situazione critica e valutare il da farsi, proponendo lui stesso di "mandare a casa l'impresa per tutelare gli operai".

...

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta unica comunale precisando che "essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668);

Letti, in particolare, i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- comma 650: "La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria";
- comma 651: "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- comma 652: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;

- comma 653: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- comma 654: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

Visti:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
- il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Dato atto che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2022 prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare il Piano Economico Finanziario, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto altresì che con decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 è stato differito al 31/05/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023;

Visto il regolamento comunale di disciplina della Tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17/05/2023;

Considerato che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 363/2021/R/Rif, ha aggiornato il metodo di determinazione delle tariffe TARI, adottando il metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di durata quinquennale 2022-2025, con parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che il metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che viene confermato l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b,4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui al MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità possono eccedere quelle relative all'anno precedente entro un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Rilevato che la condizione sopra citata comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per gli anni 2022-2025;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia;

Considerato che le risultanze dei fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Dato atto che la deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che, relativamente alla procedura di validazione, si specifica che la stessa consiste nella verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori e nella verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti, e che tale attività viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;

Dato atto che il Comune ha predisposto il Piano Economico Finanziario TARI per il periodo 2022-2025 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 e lo ha approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/04/2022;

Ritenuto di approvare le conseguenti tariffe per il corrente anno;

Precisato che:

- in data 09/05/2023 sono state pubblicate le nuove "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2023 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363, in tema di risultanze dei fabbisogni standard, quale riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- tale aggiornamento non influisce sul calcolo delle tariffe per il corrente anno, in quanto il costo unitario del Comune di Pentone per l'anno 2023 (dati anno 2021) risulta di € 33,45, comunque inferiore al nuovo costo di riferimento pari a € 47,54;

Considerato che si è ritenuto di fissare per le utenze domestiche il coefficiente Kb di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, al fine di determinare una riequilibrata ripartizione del relativo onere, in misura pari al valore medio rispetto a quanto proposto dalla tabella 2 dello stesso decreto per le fasce intermedie di categorie (da 2 a 5 occupanti), il valore massimo per la prima fascia (1 occupante) e il valore minimo per l'ultima fascia (6 o più occupanti), e di fissare per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd in misura pari al valore minimo rispetto a quanto proposto dalle tabelle nn. 3 e 4 del decreto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Presenti n. 10, voti favorevoli 8, contrari 2 (Merante, Gigliotti), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le tariffe TARI anno 2023, come risultanti dall'allegato prospetto;
- di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Merante, Gigliotti).

-----oO-----



Comune di Pentone
(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18 maggio 2000

Favorevole sulla deliberazione ad oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2023"

Pentone li, 17/04/2023

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
f.to Dott. Fabio Iannelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18 maggio 2000

Favorevole sulla deliberazione ad oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2023"

Pentone li, 17/04/2023

Il Responsabile Area Amm.va/Contabile
f.to Dott. Fabio Iannelli

2023 - Tariffario 2023 - Categoria Rsu	Nucleo Familiare	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
D01 - Domestica 1 occupante	Uno	0,39220	131,20430
D02 - Domestica 2 occupanti	Due	0,46020	209,92690
D03 - Domestica 3 occupanti	Tre	0,52300	268,96890
D04 - Domestica 4 occupanti	Quattro	0,56480	341,13120
D05 - Domestica 5 occupanti	Cinque	0,58050	426,41400
D06 - Domestica 6 occupanti	Sei o più	0,57530	446,09470

N1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto		0,09990	0,78960
N2 - Campeggi, distributori carburanti		0,61160	0,51300
N3 - Stabilimenti balneari		0,91740	0,77690
N4 - Esposizioni, autosaloni		0,47260	0,39780
N5 - Alberghi con ristorante		1,40390	1,19350
N6 - Alberghi senza ristorante		1,18150	1,00600
N7 - Case di cura e riposo		1,23710	1,04480
N8 - Uffici, agenzie		0,30990	2,45290
N9 - Banche, istituti di credito e studi professionali		0,15150	1,21240
N10 - Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		0,32370	2,56170
N11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		0,35120	2,79170
N12 - Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere		0,26860	2,12950
N13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto		1,26490	1,06900
N14 - Attività industriali con capannoni di produzione		0,56990	0,48490
N15 - Attività artigianali di produzione beni specifici		0,23070	1,83730
N16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		1,90750	15,15240
N17 - Bar, caffè, Pasticceria		1,50810	11,96900
N18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		0,19630	1,55440
N19 - Plurilicenze alimentari e/o miste		2,97450	2,51830
N20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		0,11710	0,93260
N21 - Discoteche, night club		1,41780	1,19890

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

Il Presidente
f.to Giovanni Marullo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elvira Tocci

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124, 1° comma del D. Lgs 18/08/2000 n. 267.

L'incaricato del Servizio
f.to Pugliese Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elvira Tocci

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elvira Tocci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *(per uso amministrativo)*

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elvira Tocci